

TRIBUNALE CIVILE DI RIETI

Cancelleria Fallimentare

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Rieti

Liquidazione controllata: n. 1/2024

Debitore: Almarina Kola

La sottoscritta Alessia Cipolloni, Dottore Commercialista – Revisore Legale, con studio in Rieti, Via Sanizi n. 19, nominato liquidatore nella liquidazione controllata n. 1/2024 con sentenza n. 1 del 02.01.2024 notificata alla scrivente in data 08.01.2024, in ottemperanza a quanto disposto nella stessa,

CHIEDE

alla cancelleria di procedere con la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Rieti della suddetta sentenza che qui si allega.

Con osservanza.

Rieti li 09.01.2024

Il liquidatore
Alessia Cipolloni



Sent. n. 1/2024 pubbl. il 08/01/2024
Rep. n. 1/2024 del 08/01/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione Civile

composto dai magistrati

Dott. Pierfrancesco de Angelis - Presidente

Dott. Barbara Vicario

Dott. Roberta Della Fina - Relatrice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 44/2023 r.g.

promosso da

ALMARINA KOLA

Letto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 30.10.2023 da ALMARINA KOLA,

assistita dalla professionista facente funzioni di OCC Dott.ssa ALESSIA CIPOLLONI;

viste le integrazioni documentali depositate da parte ricorrente nelle date 14.11.2023 e 5.12.2023;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII, avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo

Firmato Da: PROIETTI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 75c3116c09e561c210f82144745c3b78
Firmato Da: DE ANGELIS PIERFRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76b1870409d8d1923511435601809
Firmato Da: DELLA FINA ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c5808e263a11b8c4f192d4409f13076



della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva superiore ad € 600.000,00, come illustrata in ricorso e nella relazione dell'OCC; il patrimonio di cui dispone la ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto da somme liquide complessivamente pari a circa € 17.480,00 e da un bene mobile registrato (autovettura) del valore stimato di € 500,00, nonché da uno stipendio mensile (in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato avente durata sino al 31.12.2023, salve successive eventuali proroghe), pari a circa € 1.300,00;

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore;

precisato ulteriormente che, per quanto attiene all'esdebitazione del ricorrente, la stessa potrà essere pronunciata ove sussistano i presupposti di cui agli artt. 282 e 280 CCI, con provvedimento da adottarsi al momento della chiusura della procedura o decorsi tre anni dalla sua apertura;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



Sent. n. 1/2024 pubbl. il 08/01/2024
Rep. n. 1/2024 del 08/01/2024

dei beni di ALMARINA KOLA (c.f. KLOLMR75R43Z100T),

NOMINA

Giudice Delegata la dott. Roberta Della Fina

Liquidatrice la dott.ssa ALESSIA CIPOLLONI;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore,

INVITA

il ricorrente a formulare motivata istanza di autorizzazione all'utilizzo di uno o più di tali beni sino alla liquidazione degli stessi ove sussistano gravi e specifiche ragioni;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;

Firmato Da: PROIETTI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 751f16009e5e1c2109121447456678
Firmato Da: DE ANGELIS PIERFRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7b51876e09cc6b6f2305f14c358b1969
Firmato Da: DELLA FINA ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c5606c2b3a11b8c11824409763675



che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCII in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che ALMARINA KOLA, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'importo di € 1.000,00 mensili dalla retribuzione come attualmente percepita, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali del debitore e/o della sua famiglia, di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione:

- opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
- è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCI
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 CCII
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della



liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;



Sent. n. 1/2024 pubbl. il 08/01/2024
Rep. n. 1/2024 del 08/01/2024

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Rieti nella camera di consiglio del 02/01/2024

La Giudice relatrice
Roberta Della Fina

Il Presidente
Pierfrancesco de Angelis

Firmato Da: PROIETTI ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriali: 75d115c019e5e1d210182144745cc378
Firmato Da: DE ANGELIS PIERFRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriali: 7db187d409ccc6d922c5f1435801889
Firmato Da: DELLA FINA ROBERTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seriali: 2c5896c2b3a11b6c4f182d4409712675

